DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE E DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI MOBILIARI

Art. 9

Vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare

COMMA ABROGATO DAL D. LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415. COMMA ABROGATO DAL D. LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415. COMMA ABROGATO DAL D. LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415. COMMA ABROGATO DAL D. LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415. COMMA ABROGATO DAL D. LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415. COMMA ABROGATO DAL D. LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415. COMMA ABROGATO DAL D. LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415. COMMA ABROGATO DAL D. LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415. COMMA ABROGATO DAL D. LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415. COMMA ABROGATO DAL D. LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415. COMMA ABROGATO DAL D. LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415. Alle partecipazioni nelle societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. La Banca d'Italia da' immediata notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute. Ai sensi della citata legge n. 77 del 1983, la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, stabilisce con provvedimenti di carattere generale i limiti di investimento dei fondi comuni, di cui alla stessa legge, in titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo cui appartiene la societa' di gestione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, nonche' in titoli oggetto dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), svolta dai medesimi soggetti collegati. Ferme restando le disposizioni della citata legge n. 77 del 1983, la CONSOB, con il regolamento di cui al comma 2, stabilisce, con riferimento all'attivita' delle societa' di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare:

a) le regole di comportamento di cui al comma 2, lettera e) e g);

b) modi ed i termini della comunicazione da parte delle societa' di gestione delle operazioni effettuate nell'attivita' di gestione dei fondi aventi ad oggetto titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo cui appartiene la stessa societa' di gestione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ovvero titoli oggetto dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), svolta dai medesimi soggetti. Le societa' di gestione di cui alla citata legge n. 77 del 1983, sono soggette, anche per l'attivita' del fondo, alla disciplina di cui agli articoli 3, primo comma, lettere c) e g), e 4 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni. Alle societa' di gestione di cui alla citata legge n. 77 del 1083, nonche' agli amministratori e ai direttori generali delle stesse che violano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applica, con decreto motivato del Ministro del

tesoro, la sanzione amministrativa pecuniaria da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 23 LUGLIO 1996, N.415.

Versione in vigore dal 1 settembre 1996, non più in vigore dal 1 luglio 1998 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari
Estremi	Legge 2 gennaio 1991, n. 1
Titolo	I — Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-dell-attivita-di-intermediazione-mobiliare-e-disposizioni/art-9-vigilanza-sulle-societa-di-intermediazione-mobiliare/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it